

In Gazzetta il dlgs attuativo della riforma Madia. A ciascuna attività il suo iter autorizzativo

Scia unica per fare impresa

Cinque tipi differenti di autorizzazione. Edilizia facilitata

DI MARILISA BOMBI
E LUIGI CHIARELLO

Semplificazioni in materia edilizia, con un taglio agli adempimenti per diverse tipologie di lavoro. Facilitazioni in fatto di valutazioni ambientali e per le attività produttive, comprese quelle disciplinate dal testo unico di pubblica sicurezza. E, soprattutto, individuazione specifica di tutti gli adempimenti connessi per le diverse attività imprenditoriali. Con l'applicazione pratica della Scia (*Segnalazione certificata di inizio attività*) unica e della Scia condizionata, che affiancano i già esistenti regimi autorizzatori: la Scia ordinaria, l'autorizzazione e la comunicazione. Le novità sono contenute nel decreto legislativo 222 del 25 novembre e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26/11/2016 (supplemento ordinario n. 52). Il provvedimento in questione è uno dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 124/2005, la cosiddetta legge Madia e segue, integrandolo il percorso avviato con dlgs 126/2016, varato questa estate, che, tra l'altro, aveva introdotto nell'ordinamento l'articolo 19-bis della legge 241/1990 che prevede, appunto la Scia unica e la Scia condizionata. Il decreto legislativo 222/2016 può essere scomposto in due distinte parti. Una prima, di modifica o di abrogazione di leggi preesistenti ed una parte, innovativa e di sostanza, che consiste in una tabella a tre sezioni: attivi-

tà commerciali ed assimilabili, edilizia e ambiente.

LE MODIFICHE. Le novità a carattere normativo contenute nel dlgs 222 che entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre riguardano principalmente il T.u. per l'edilizia (dpr 380/2001) ed introducono rilevanti novità, tra le quali la sostituzione del certificato di agibilità, originariamente di competenza del comune, con una Scia del privato corredata dall'asseverazione del direttore dei lavori o, in sua assenza, da un professionista abilitato. Ulteriore novità è la possibilità, per gli enti territoriali, di procedere al controllo delle Scia a campione, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 19 della legge 241/1990 che non prevedeva tale possibilità ma il controllo generalizzato.

LA TABELLA A. Ma la novità più rilevante contenuta nel dlgs 222/2016 e che il Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto ha definito «codificazione soft» è la tabella A che individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi ed i riferimenti normativi per ogni distinta attività individuata. Peraltro, lo chiarisce il preambolo alla tabella vera e propria, istanze, segnalazioni e comunicazioni indicate in tabella, andranno presentate in base alla modulistica pubblicata sul sito del Comune e l'amministrazione non potrà chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito o già in possesso della p.a.

Le novità

Precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento da parte della PA: comunicazione, Scia, silenzio assenso, o formale autorizzazione

Per ogni attività soggetta a comunicazione, Scia, silenzio assenso o autorizzazione, specifica individuazione di tutti gli adempimenti connessi: Scia unica e Scia condizionata

Le attività appartenenti ai settori commercio, somministrazione, artigianato non espressamente inserite nell'elenco (tabella A) sono libere.

Possibilità per i comuni, d'intesa con la Regione e sentite le associazioni di categoria, di individuare le zone di particolare interesse storico in cui limitare l'attività commerciale

Approvazione entro 60 giorni di un glossario unico, a livello nazionale, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento e del conseguente regime giuridico: ovvero Scia, comunicazione o autorizzazione

Consulenza gratuita per i procedimenti autorizzatori, salvo il pagamento dei diritti di segreteria

Modifiche al Testo unico per l'edilizia, con l'aumento dei casi di attività di edilizia libera

Attività libera per installazione pompe di calore con potenza inferiore a 12 kW; esecuzione opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che non superino i limiti previsti dai Prg; per opere precarie rimovibili dopo 90 giorni; installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici al di fuori dei centri storici;

Attività libera per le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Introduzione della Cila, comunicazione di inizio lavori asseverata dal tecnico di fiducia

Ampliamento dei casi di applicazione della Scia per gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia

Sostituzione del certificato di agibilità con una segnalazione certificata da parte del privato con attestazione del direttore dei lavori o tecnico abilitato

Possibile regolamentazione delle modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione

Soppressione obbligo parere Commissione di vigilanza pubblico spettacolo per le attività di trattenimento con meno di 200 persone

Abrogazione obbligo comunicazione commercio di cose antiche già previsto dal Tulp